

Schema di decreto-legge recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine, nonché per garantire lo svolgimento delle funzioni tecnico-ispettive all'interno del sistema scolastico;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico e di emanare disposizioni dirette ad assicurare alle famiglie meno abbienti condizioni economiche di favore per il trasporto scolastico;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni dirette a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e ad assicurare i servizi di pulizia all'interno delle istituzioni scolastiche;

Considerata, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per favorire l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca e di prevedere misure di semplificazione in materia universitaria e per consentire il superamento del precariato negli enti pubblici di ricerca;

Viste la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi dal 2 al 4. La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo, dei partecipanti che, pur conseguendo il punteggio minimo previsto dal comma 10, non rientrano nella graduatoria dei vincitori.
2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base regionale ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 8, lettera f).
3. Il concorso straordinario di cui al comma 1 è bandito per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.
4. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 3 è annualmente destinata la quota parte delle facoltà assunzionali che, per regione, classe di concorso e tipologia di posto, è pari a quella destinata alle graduatorie a esaurimento di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che residua dopo le immissioni in ruolo di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto e dopo quelle di cui al comma 17. In ogni caso i posti annualmente destinati alle immissioni in ruolo a valere sulle graduatorie formate a seguito del concorso straordinario non possono superare quelli destinati, per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, alle graduatorie dei concorsi ordinari.
5. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:
 - a) tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non

consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

- b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
- c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.

7. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso. È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.

8. La procedura di cui al comma 1 prevede:

- a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla;
- b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;
- c) la compilazione di un elenco dei soggetti che, pur conseguendo il punteggio minimo previsto dal comma 10, non rientrano nella graduatoria dei vincitori. Ai predetti soggetti è consentito conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera f);
- d) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova di cui al comma 13, lettera a);
- e) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori del concorso immessi in ruolo, all'atto della

conferma in ruolo. I vincitori di concorso possono altresì conseguire l'abilitazione, alle condizioni di cui alla lettera f), numeri 2) e 3);

- f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti negli elenchi di cui alla lettera c) purché:
- 1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa statale;
 - 2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;
 - 3) superino la prova di cui al comma 13, lettera b).

9. Ai candidati confermati in ruolo si applica l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

10. La prova di cui al comma 8, lettera a), è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguarda il programma di esame previsto per la prova-dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018.

11. Il concorso straordinario è bandito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro:

- a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
- b) la composizione di un comitato tecnico scientifico incaricato di validare ed eventualmente predisporre i quesiti relativi alla prova di cui al comma 8, lettera a);
- c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile;
- d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe di concorso e tipologia di posto;
- e) la composizione della commissione di valutazione e delle sue eventuali articolazioni;
- f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera b), non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese, da porre a carico del fondo di cui al comma 19.

13. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

- a) le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;
- b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 con una prova orale, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati di valutazione con almeno un membro esterno all'istituzione scolastica, cui non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese;
- c) le modalità di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 8, lettera e), secondo periodo e lettera f), ai fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.

14. Il periodo di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

15. All'articolo 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 il secondo e terzo periodo sono soppressi.

16. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.

17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, nell'anno scolastico 2020/2021 e nelle regioni nelle quali le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 siano insufficienti a coprire la relativa quota di immissioni in ruolo, i posti vacanti e disponibili residui, dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo da graduatorie della regione, sono coperti

mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali delle altre regioni, su istanza degli aspiranti. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è disciplinata l'attuazione del presente comma. Alle relative immissioni in ruolo si applica l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

18. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

19. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è destinato prioritariamente alle spese per la procedura concorsuale e per l'erogazione della formazione di cui al comma 13 lettera a). Al conseguente riparto si provvede col decreto di cui al predetto articolo 1, comma 202.

20. Il fondo di cui al comma 19 è incrementato di quattro milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Alla predetta maggiore spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ART. 2

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche)

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole «*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*» sono inserite le seguenti: «*di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione*» e le parole «*corso-concorso selettivo di formazione*» sono sostituite dalle seguenti: «*concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale,*»;
- b) il secondo periodo è soppresso;
- c) al terzo periodo, le parole «*per l'accesso al corso-concorso*» sono soppresse ;
- d) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «*Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.*»;
- e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;
- f) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «*Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e*

dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo,».

2. E' autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.

3. All'articolo 10 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il comma 2 è abrogato.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni annui, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.

5. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 4, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalità e la procedura. All'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 4, hanno termine i contratti di cui al primo periodo.

6. Il fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 1,94 milioni nel 2019 per spese di personale.

7. All'onere derivante dai commi 2, 4, 5 e 6, pari a euro 4,09 milioni nel 2019 e ad euro 8,08 milioni a decorrere dal 2020 in termini di saldo netto da finanziare, nonché a euro 2,13 milioni nel 2019 e a euro 4,13 milioni a decorrere dal 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede, in pari misura, a valere sui risparmi di spesa recati dai commi 1, lettera a), e 3.

8. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5-ter le parole «per titoli e colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per

i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», dopo le parole «legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono inserite le seguenti: «nonché il personale escluso dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, nonché gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori».

- b) al comma 5-*quater* dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-*ter*.».

ART. 3

(Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico)

1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Il personale degli istituti scolastici ed educativi di ogni ordine e grado, nonché i dirigenti scolastici, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.»;

b) ai commi 5 e 6 le parole «35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «18 milioni».

2. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 17 milioni di euro nel 2019, per il finanziamento di interventi volti all'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici. Al conseguente onere si provvede mediante utilizzo integrale dei risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

3. Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ART. 4

(Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450 e comma 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca.

ART. 5

(Semplificazioni in materia universitaria)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «nove»;

b) all'articolo 24, comma 6, le parole «dell'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo» e la parola «nono» è sostituita dalla parola «undicesimo».

2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguiti precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, è di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.

ART. 6

(Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4.bis. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera b) del predetto articolo 20, è soddisfatto anche dalla idoneità, in relazione al medesimo profilo professionale, in graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera b), si provvede previo espletamento di prove selettive.

4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera c), del predetto articolo 20, si considerano, per il conteggio dei periodi prestati con l'ente che procede all'assunzione, anche quelli relativi alle collaborazioni coordinate e

continuative e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

ART. 7

(Disposizioni contabili)

1. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 8.426.000 euro nell'anno 2019.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 20,24 milioni di euro nel 2019 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
3. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole «*a decorrere dal 2019*» sono sostituite dalle seguenti: «*a decorrere dal 2020*».
4. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole «*a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 e*» sono soppresse;
5. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole «*e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000*» sono sostituite dalle seguenti: «*, di euro 25,8 milioni annui dal 2000 al 2018 e di euro 10,6 milioni annui a decorrere dal 2019*».
6. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 8,426 milioni nell'anno 2019, si provvede mediante i risparmi di spesa recati dal comma 3. All'onere derivante dal comma 2, pari a euro 20,24 milioni nel 2019 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante i risparmi di spesa recati dai commi 4 e 5.
7. All'articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole «*di ruolo*» sono inserite le seguenti: «*nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche*».